



# COMUNE DI CAPRIGLIO

Provincia di Asti

---

Tel. 0141/997194  
info@comune.capriglio.at.it  
P.za Mamma Margherita 3  
14014 Capriglio (AT)

## REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE

DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. n. 50/2016 e s.m.i.

### INDICE

ART. 1 - Principi generali

ART. 2 - Costituzione del Fondo

ART. 3 - Costituzione gruppo di lavoro

ART. 4 - Attività incentivate e soggetti beneficiari

ART. 5 - Determinazione dell'incentivo in funzione dell'importo dei lavori, servizi e forniture

ART. 6 - Ripartizione degli incentivi

ART. 7 - Incentivi per attività svolte dalla Centrale Unica di Committenza e/o dalla SUA

ART. 8 - Liquidazione dell'incentivo - Criteri di riduzione - Limiti

ART. 9 - Polizze assicurative

ART. 10 - Disposizioni transitorie e finali

## ART.1

### Principi generali

Il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici", ha previsto all'art. 113 una nuova disciplina per **l'incentivazione delle funzioni tecniche** svolte dai dipendenti. Le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% (due per cento), sull'importo dei lavori, servizi e forniture poste a base di gara.

Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale:

- la quota dell'80% (**fondo incentivante**) ha destinazione vincolata ad uno specifico progetto e viene ripartito tra il personale interno, tecnico ed amministrativo con qualifica non dirigenziale, dipendente a tempo indeterminato e determinato, che partecipa alla realizzazione di ogni singola opera o lavoro, servizio e/o fornitura;

- la restante quota del 20% (**fondo innovazione**) è destinata all'acquisto da parte dell'Ente/Società di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici pre via sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Considerato che i lavori di manutenzione di una certa complessità, per loro natura, consistono in un'opera che interviene sugli aspetti strutturali, tecnologici e impiantistici di un manufatto, è possibile annoverare tali interventi, a pieno titolo, nella categoria dei lavori e in particolare nel quadro degli appalti pubblici di lavori in quanto negli appalti di manutenzione è possibile realizzare tutte le attività tecniche previste dal secondo comma dell'articolo 113 del d.lgs. 50/2016, condizione che si verifica soprattutto nel caso di appalti di particolare complessità.

In questo senso si è pronunciata la Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2019/QMIG del 9/1/2019 – Sezione delle Autonomie che ha riconosciuto l'erogabilità dell'incentivo anche nel caso di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, stabilendo, nel disposto della deliberazione indicata, che: "Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità."

## ART. 2

### Costituzione del Fondo

Alla costituzione del fondo concorre una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un lavoro o di un servizio o fornitura a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici.

Per importo a base di gara si intende l'importo risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato, dell'opera, al netto di somme a disposizione, IVA, spese tecniche ed imprevisti, ma compresi i lavori e le opere non soggette a ribasso d'asta quali ad esempio quelle richieste per la sicurezza dei lavoratori.

Resta inteso che l'ammontare degli incentivi, oggetto del presente Regolamento, è comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali e di qualunque altro onere, compresa IRAP, a carico dell'Ente/Società) da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Gli incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per singoli lavori, servizi e forniture o altro capitolo appositamente previsto.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte da dipendenti, in quanto affidate a terzi o svolte da personale con qualifica dirigenziale ovvero prive del positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti, incrementano la quota del fondo secondo quanto previsto dall'art. 113 comma 3.

Ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, le percentuali di incentivo stabilite nel presente articolo, possono essere proporzionalmente ridotte nel caso di incremento dei tempi stabiliti per la realizzazione di un lavoro, servizio o fornitura, ovvero di un incremento dei costi non conforme alle norme del Codice dei Contratti Pubblici.

La riduzione viene determinata dal Dirigente competente, previo contraddittorio con il personale interessato, tenuto conto delle conseguenze e disservizi che possano derivare all'amministrazione aggiudicatrice da tale incremento dei tempi o dei costi, secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento.

L'importo dell'incentivo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di verifica della progettazione o direzione lavori o responsabilità di procedimento ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma originariamente posta a base d'asta. In questo caso la percentuale dello scaglione di riferimento su cui calcolare il compenso è solo quello della maggiore somma rispetto al progetto originariamente approvato. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si siano rese necessarie a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo.

### **Art. 3**

#### **Costituzione gruppo di lavoro**

L'Ente/Società in relazione alla propria organizzazione individua con apposita comunicazione del dirigente o responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.

Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente. L'individuazione è operata con comunicazione contenente:

- 1) l'individuazione del lavoro, opera, fornitura di beni e servizi;
- 2) l'importo presunto a base di gara;
- 3) il cronoprogramma relativo ad ogni funzione attribuita;
- 4) la determinazione delle aliquote del fondo spettanti.

Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. I dipendenti indicati assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

#### **ART. 4**

##### **Attività incentivate e soggetti beneficiari**

Ai sensi dell'art. 113 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti anche amministrativi incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti:

- a) la programmazione della spesa per investimenti riferita agli interventi previsti nel programma triennale dei lavori pubblici e nei suoi aggiornamenti annuali di cui all'art 21 del Codice dei Contratti Pubblici;
- b) la valutazione preventiva dei progetti (verifica e validazione) art. 26;
- c) la predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti ai sensi degli art. 32 e 33 del Codice;
- d) l'attività di responsabile del procedimento;
- e) l'attività di direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione;
- f) l'attività di verifica di conformità, di collaudo tecnico amministrativo e/o collaudo statico. Le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.

Nel caso di appalti di servizi o forniture, l'incentivo per funzioni tecniche viene riconosciuto solo nel caso in cui venga nominato il direttore dell'esecuzione e l'appalto comporti un effettivo impegno documentabile in termini di direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto e di verifica che le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale.

In considerazione del carattere tassativo che ha l'elencazione delle attività per le quali può essere riconosciuto l'incentivo per funzioni tecniche, così come formulato all'art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti, sono da ritenersi esclusi dalla corresponsione dell'incentivo a titolo indicativo e non esaustivo le seguenti attività:

- a) l'attività di progettazione.
- b) il coordinamento per la sicurezza nella sola fase di progettazione.
- c) la predisposizione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del d.lgs. 50/2016 per la parte di spesa corrente.
- d) in generale tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi, eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico, ovvero su semplice richiesta di preventivo.
- e) gli affidamenti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 effettuati senza previa consultazione di due o più operatori economici.
- f) gli interventi di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. 50/2016.

g) gli atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva.

Ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 il personale con qualifica dirigenziale è escluso dall'incentivo. E' consentito comunque affidare a soggetti terzi nei modi e nelle forme previste dalla legge, incarichi di progettazione, direzione dei lavori e prestazioni loro connesse. Negli affidamenti degli incarichi deve essere tenuto conto dei carichi di lavoro, delle specifiche competenze professionali, delle esigenze organizzative e di una equilibrata ripartizione degli incentivi.

Gli incarichi sono affidati dal Dirigente competente.

## **ART. 5**

### **Determinazione dell'incentivo in funzione dell'importo dei lavori, servizi e forniture**

L'entità dell'incentivo viene modulato in funzione dell'importo dei lavori, servizi e forniture, secondo le seguenti percentuali:

PER LAVORI: presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici, ove ciò sia previsto da specifiche disposizioni normative:

- per opere e lavori di importo a base di gara fino ad € 500.000,00 .....fondo = 2,00%
- per opere e lavori di importo > € 500.000,00 e < € 1.000.000,00 .....fondo = 1,50%
- per opere e lavori di importo > € 1.000.000,00 e < € 2.000.000,00 .....fondo = 1,00%
- per opere e lavori di importo > € 2.000.000,00 e < € 5.000.000,00 .....fondo = 0,50%

PER SERVIZI E FORNITURE: presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi ove ciò sia previsto da specifiche disposizioni normative:

- per opere e lavori di importo a base di gara fino ad € 500.000,00 .....fondo = 2,00%
- per opere e lavori di importo > € 500.000,00 e < € 1.000.000,00 .....fondo = 1,50%
- per opere e lavori di importo > € 1.000.000,00 e < € 2.000.000,00 ..... fondo = 1,00%

Ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il compenso erogabile è pari all'80% di quello determinato ai sensi del presente articolo ed è ripartito tra il personale individuato all'art. 3, secondo i criteri ivi indicati.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto alle finalità di cui all'art. 113 comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale".

## **ART. 6**

### **Ripartizione degli incentivi**

La ripartizione degli incentivi per le attività elencate all'articolo 3, con le modalità ed i criteri previsti nel presente Regolamento, avverrà sulla base delle percentuali indicate nella Tabella 1 per i lavori e in Tabella 2 per servizi e forniture, tenuto conto della modulazione delle aliquote dell'incentivo in funzione dell'importo

dei lavori, servizi e forniture di cui all'art. 5, del fatto che il compenso erogabile ai dipendenti è pari all'80% di quello calcolato e tenendo in considerazione i seguenti ulteriori elementi:

- a) ruolo svolto e grado di responsabilità connesso all'incarico espletato;
- b) contributo effettivo e concreto all'attività svolta.

#### **TABELLA 1: RIPARTIZIONE INCENTIVO PER LAVORI**

- a) il responsabile del procedimento: **40%**;
- b) i tecnici che svolgono attività di programmazione della spesa per investimenti, verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici firmando i relativi elaborati: **20%**;
- c) i collaboratori tecnici che, pur non firmando la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, verificano i dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: **5%**;
- d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori, ed il coordinatore in fase di esecuzione: **5%**;
- e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: **5%**;
- f) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non assumendo la direzione lavoro e RUP, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: **25%**;
- g) il personale della Centrale Unica di Committenza, nelle ipotesi di gestione dell'appalto attraverso la CUC, detraendo dalle figure sopra indicate in proporzione la percentuale: **10%**.

#### **TABELLA 2: RIPARTIZIONE INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE**

##### **Attività svolta:**

1. Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi per investimenti (art. 21 Codice Contratti) : **5%**
  2. Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti: (di cui 5% per le procedure di gara e 5% per la fase esecutiva dei contratti): **10%**
  3. Responsabile del Procedimento e suoi collaboratori: (di cui 30% per la fase progettuale e 15% per la fase esecutiva): **45%**
  4. Direttore dell'esecuzione e suoi collaboratori: **30%**
  5. Verifica conformità del servizio o della fornitura: **10%**
- Totale 100%

Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate ai punti precedenti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicheranno anche qualora l'attività sia svolta dai dipendenti dell'Ente/Società, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, ecc. coinvolgendo enti diversi o soggetti terzi.

L'ulteriore riparto di sub-quote all'interno delle quote sopra indicate avviene sulla base di un atto di indirizzo del dirigente competente.

#### **ART. 7**

**Incentivi per attività svolte dalla centrale unica di committenza (CUC) e/o dalla stazione unica appaltante (SUA)**

Per le funzioni tecniche svolte dalla CUC/SUA nell'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o forniture per conto di altri soggetti, questi ultimi sono tenuti a versare, a conclusione delle attività espletate dalla CUC/SUA, una somma non superiore a  $\frac{1}{4}$  delle percentuali stabilite in base alle classi di importo di cui all'art. 4 del presente regolamento.

L'80% di tale somma è destinata al personale della CUC/SUA o altro personale nel caso in cui le attività siano state svolte esclusivamente per conto del soggetto terzo. Gli incentivi verranno liquidati solo a seguito dell'incasso da parte della CUC/SUA.

L'incentivo spettante dovrà essere impegnato o previsto dal soggetto committente nel quadro economico alla voce somme a disposizione. Le somme dovranno essere trasferite alla CUC/SUA con la presa d'atto dell'aggiudicazione divenuta efficace.

## **ART. 8**

### **Liquidazione dell'incentivo - Criteri di riduzione - Limiti**

Per ogni lavoro, servizio o fornitura le cui funzioni tecniche vengano svolte dal personale interno, l'importo dell'incentivo potrà essere liquidato con le seguenti modalità:

- per la parte relativa alla programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti (verifica e validazione), predisposizione e controllo delle procedure di gara e RUP per la fase progettuale, l'incentivo potrà essere liquidato una volta appaltati i lavori, i servizi o le forniture;
- per la parte relativa alla direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, verifica di conformità, collaudo tecnico amministrativo e/o collaudo statico, RUP per la fase esecutiva, l'incentivo potrà essere ammesso a liquidazione una volta approvato il certificato di collaudo/C.R.E. ovvero la verifica di conformità relativamente ai servizi od alle forniture. Per servizi e forniture di tipo stagionale o con contratti pluriennale, l'incentivo verrà liquidato al termine di ciascuna stagione o annualità una volta liquidate le relative competenze all'appaltatore.

La liquidazione dell'incentivo sarà corrisposta dal Dirigente competente con cadenza semestrale oppure contestualmente al provvedimento conclusivo della procedura (approvazione del certificato di collaudo/CRE per il lavori, aggiudicazione appalto per le forniture), previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti, il rispetto dei termini fissati per l'esecuzione della prestazione nonché dei costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura. A tal fine ciascun RUP potrà predisporre specifiche schede di ripartizione da sottoporre alla valutazione del Dirigente, il quale, prima di procedere alla liquidazione, provvederà ad informare il personale interessato.

Ai fini della erogazione dell'incentivo, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Dirigente competente, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o imputabili ai dipendenti incaricati.

Nel caso in cui, per fatti imputabili al personale coinvolto nelle attività di cui all'art. 4, non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura, oppure non vengano rispettati i termini fissati per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Dirigente competente, ai sensi dell'art. 113 comma 3 del Codice dei Contratti, provvederà con proprio atto alla riduzione dei compensi con le seguenti modalità:

- per il mancato rispetto dei costi previsti: l'incentivo spettante viene ridotto in misura proporzionale all'incremento dei costi; Si intende per mancato rispetto dei costi le variazioni in aumento dei quadri economici degli interventi.

- per il mancato rispetto dei termini fissati: l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo giorno e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non potranno superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. Dal momento che il diritto dell'incentivo si matura quando l'attività è svolta e compiuta, il limite del 50% di cui all'art. 113 comma 3 del Codice dei Contratti è da calcolarsi tenendo conto del principio di competenza e non di cassa. In sede di prima applicazione ai fini della liquidazione e del riferimento al relativo fondo si considera il momento del pagamento.

Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

## **ART. 9**

### **Polizze assicurative**

I progetti, qualora redatti del personale interno, saranno sottoscritti dai dipendenti dell'Ente abilitati all'esercizio della professione.

Ai sensi dell'art 24 comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, l'Ente/Società, in qualità di stazione appaltante, assume l'onere del pagamento del premio delle polizze assicurative per la copertura dei rischi professionali da stipularsi a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.

## **ART. 10**

### **Disposizioni transitorie e finali**

Si richiamano le intervenute modifiche legislative in materia di incentivi alla progettazione, rispetto al previgente regolamento:

- **Legge n. 114 dell'11/8/2014** (entrata in vigore il 19 agosto 2014) di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, ed in particolare, l'art. 13-bis Fondi per la progettazione e l'innovazione, che ha abrogato i commi 5 e 6, dell'art. 92 dell'allora vigente Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006), inserendo n. 4 nuovi commi (da 7-bis a 7-quinquies) al successivo art. 93, con i quali veniva ridisciplinata la materia degli incentivi alla progettazione. Le modifiche introdotte dalla L. 114 del 2014 prevedevano che l'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione (stabilito in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un lavoro), fosse ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed adottati da apposito regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; da tale fondo venivano comunque escluse le attività manutentive.

- **D.Lgs. 50/2016 del 19 aprile 2016** (entrato in vigore il 19 aprile 2016). L'art 113 (incentivi per funzioni tecniche) del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici ha stabilito che le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2%, modulate sull'importo dei



lavori posti a base di gara, e che l'80 % delle risorse finanziarie del fondo per l'incentivazione sia ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico.

- **D.Lgs. 50/2016 modificato dal D.Lgs. del 19 aprile 2017 n. 56** (entrato in vigore il 20 maggio 2017). L'art. 113 riprende sostanzialmente i contenuti del D.Lgs. 50/2016 del 19 aprile 2016 per quanto riguarda le funzioni tecniche oggetto di incentivo, precisando meglio comunque rispetto alla precedente versione, che i servizi e le forniture risultano ammissibili all'erogazione dell'incentivo nel caso in cui venga nominato il direttore dell'esecuzione del contratto. In ogni caso, condizione necessaria per la ripartizione dell'incentivo, è che lo stesso sia stato previsto all'interno del quadro economico di progetto. Il Regolamento viene pubblicato nel sito internet dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Capriglio .....